

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 *Denominazione e sede*

È costituita in Roma, Piazza della Rotonda 65, l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE SCUOLA GIOCO E SPORT ROMA" o anche in breve "A.S.D. ASGS ROMA". Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 2 *Finalità*

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'associazione ha come finalità la promozione di tutte le attività sportive dilettantistiche ed in particolare la pratica delle discipline del Calcio, Pallavolo, Danza, Tennis, Ginnastica, Scherma e Pallacanestro, a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano organizzando attività sportive, compresa 'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento e il perfezionamento della Ginnastica, del Fitness e del Pilates.

L'Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità:

- l'organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazione, e cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati presso le scuole ed enti pubblici e privati;
- corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- l'istituzione di centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- la gestione di circoli ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
- l'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala giochi, bar interno, spaccio, ristorante, trattenimento musicali, videoteca, ludoteca, ecc.;
- l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;
- compiere operazioni economico/finanziarie, mobiliari/immobiliari, dirette al raggiungimento degli scopi associativi, adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto dello Statuto, delle leggi e senza scopo di lucro.

Art. 3 *Affiliazioni delle Federazioni Sportive Nazionali*

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO, delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti a cui la stessa è libera di aderire.

ORGANOZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 4 *Organi sociali*

1. Organi dell'Associazione sono: Assemblea, Presidente, Segretario, Consiglio Direttivo.

Art. 5 *Assemblea*

1. L'assemblea generale degli associati è sovrana: è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Consiglio Direttivo mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ogni anno.
4. La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.
5. Le convocazioni dell'assemblea possono essere fatte per e-mail, raccomandata o anche semplice affissione sul sito internet dell'associazione. Allo stesso modo possono essere pubblicate le deliberazioni dei bilanci e dei rendiconti.

Art. 6 Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, per i quali sussiste il principio di voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma Codice Civile, gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi
2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo agli altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.
3. Hanno diritto al voto gli associati o partecipanti maggiorenni che possono approvare o modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7 Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- a) In prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
- b) In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.

Art. 8 Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'Attività dell'anno trascorso;
 - b) eleggere con votazioni separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del C.D.;
 - c) approvare il rendiconto annuale;
 - d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.
2. Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinaria:
 - a) deliberare le modificazioni statutarie;
 - b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori.
3. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 9 Approvazioni delle deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Le eventuali modifiche di statuto devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi.
2. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Art. 10 Eleggibilità - Incompatibilità

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme o dai regolamenti del Coni e della Federazione o Ente di promozione di appartenenza e che non svolgano attività in contrasto con le finalità sociali. In simile eventualità l'interessato dovrà, entro dieci giorni, dall'insorgenza dell'incompatibilità, procedere all'esercizio di un'opzione. Casi di incompatibilità perdurante non risolta sono passibili di radiazione.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno durata finché l'Assemblea non decida diversamente.

Gli organi amministrativi sono di libera eleggibilità. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Art. 11 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 membri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
3. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 12 *Attribuzioni del Consiglio Direttivo*

1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'Organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.
2. Tra l'altro il Consiglio Direttivo:
 - a) predispone i rendiconti da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'Attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
 - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni di attuazione dello Statuto per l'organizzazione dell'Attività associativa;
 - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
 - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione degli associati.

Art. 13 *Il Presidente*

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva e da delega per l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Art. 14 *Il Vicepresidente*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento esercitandone le funzioni ivi compresi i poteri per l'attività ordinaria, straordinaria e per l'apertura dei conti bancari e postali.

Art. 15 *Il Segretario*

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

ASSOCIATI

Art. 16 *Qualifica*

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnano a realizzarli. Il numero di soci è illimitato.

Art. 17 *Ammissione alla Associazione*

1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni: presentazione della domanda, pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera federale "socio"; accettazione senza riserva del presente Statuto;
2. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione può decadere a seguito di mancata ratifica della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 18 *Diritti e Doveri*

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, e al pagamento del contributo sociale.

Art. 19 *Quote Sociali*

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo

ed in ogni caso non potrà mai essere restituiti. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 20 Cessazione di appartenenza all'Associazione

1. La qualifica di associato si perde: per dimissioni presentate per iscritto. Per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo, per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli. I nomi dei soci dimissionati per morosità o radiati verranno affissi nell'albo sociale e vi rimarranno esposti per otto giorni.

A carico dei soci possono essere inoltre addebitati i seguenti provvedimenti disciplinari: l'ammonizione; la sospensione per tempo determinato della frequenza della sede, degli impianti e dagli incarichi sociali.

2. Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R.

FONDO COMUNE – BILANCIO

Art. 21 Fondo comune – Entrate

1. Il fondo comune è costituito da: dalle quote di partecipazione degli associati e degli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione; da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione; dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite: dai contributi degli associati, dalle elargizioni di terzi, di enti pubblici o privati; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Art. 22 Contributi degli associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati che, a seguito di invito scritto non provvedano nei quindici giorni successivi all'ultima comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre tre mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 23 Rendiconto

1. L'esercizio dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta dell'esercizio precedente.
3. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
4. Il rendiconto regolarmente approvato deve essere tenuto e conservato, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Art. 24 Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2.
2. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

DISCIPLINE E VERTENZE

Art. 25 Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono: ammonizione, sospensione a termini (fino al massimo di un anno), radiazione. Il

procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto alla difesa dell'incolpato.

Art. 26 Collegio arbitrale

1. Gli associati si impegnano a non aderire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che posso essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

Art. 27 Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria

L'Associazione dal momento dell'affiliazione, e gli associati dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle federazioni sportive a cui l'Associazione è affiliata.

DURATA E SCIOGLIMENTO

ART. 28 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale degli associati convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di ameno 4/5 degli associati e, comunque secondo le norme del Codice Civile.

Art. 29 Obblighi di carattere economico

I componenti il Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata ed gli altri affiliati.

Art. 30 Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione

1. In nessun caso può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quota associativa.
2. In sintesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo dell'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni sportive, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa disposizione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONE IFNALE

Art. 31 Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali,

AGENZIA DELL'E ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di
N. 269
Sett. 3
Del. 21 SET. 2022
REGISTRATO CON EURO
IL DIRETTORE

